

1944, n. 301.

In tale situazione, riteniamo che il Ciannarile possa fondatamente pretendere l'applicazione della legge n. 301 sulla revisione delle carriere nel presupposto di fatto che egli ottenne nel 1943 la proposta per la promozione al grado superiore."

Sull'argomento è stato anche interpellato il Consulente sindacale dell'I. M. A., dr. Oscar De Bernardinis, il quale riferisce che:

- l'Amministrazione effettua la revisione di carriera per tutti i dipendenti che si trovano nelle condizioni del Ciannarile, ma non comprese nel procedimento quest'ultimo in quanto egli non era allora in servizio, perché "epurato";

- nei confronti del Ciannarile si sarebbe dovuto procedere alla revisione di carriera sia nel caso che il procedimento di epurazione si fosse chiuso con la dispensa dal servizio, in quanto gli effetti di tale revisione si sarebbero ripercossi sul trattamento di licenziamento e di quiescenza, sia nel caso - come successivamente è avvenuto - che il predetto